

PROCEDURA APERTA PER CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO – CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL' ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE - FAQ

Q1

In caso di RTI verticale con 4 mandanti si chiede se queste ultime debbano obbligatoriamente produrre le due referenze bancarie o sia sufficiente che le produca l'impresa mandante/capogruppo che eseguirà lavori e servizi in percentuale maggioritaria.

R1

Si conferma che le due referenze bancarie richieste come requisito di capacità economica e finanziaria devono necessariamente essere prodotte da ciascun componente del RTI; sia dall'impresa mandataria che dalle imprese mandanti e ciò in virtù dei contenuti già espressi nel parere ANAC di precontenzioso n. 159 del 17/12/2015.

Il concorrente ha la possibilità di presentare una sola referenza bancaria a condizione che, nell'esplicitarne il giustificato motivo, produca contestualmente la documentazione alternativa atta a comprovare il possesso del requisito richiesto in sede di gara come da parere ANAC n. 34 del 24/2/2011; fermo restando che, adottati i giustificati motivi della presentazione della documentazione alternativa, spetterà comunque alla stazione appaltante compiere il giudizio di idoneità anche sulla base dell'attendibilità della documentazione prodotta (cfr. TAR Cagliari 391/2014).